



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI  
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio finanza locale

autonomielocali@certregione.fvg.it  
finanzalocale@regione.fvg.it  
tel + 39 0432 555558  
fax + 39 0432 555578, 0432 555143  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni Territoriali Intercomunali  
della Regione

### LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del  
Consiglio delle Autonomie locali

### SEDE

**Oggetto:** Esercizio 2017: norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. **Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.** Comunicazione.

Il Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ha approvato i documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, ossia: la legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di bilancio, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.<sup>1</sup>

In particolare con la presente comunicazione si intende illustrare i contenuti dell'articolo 10 della **legge collegata alla legge di stabilità regionale** che contiene le norme di coordinamento della finanza locale ed altre norme di natura contabile ma non di contenuto strettamente finanziario.

Con successiva comunicazione saranno illustrati i contenuti della manovra finanziari previsti della legge regionale di stabilità d'interesse diretto degli enti locali.

\*\*\*\*\*

Nel rinviare alla lettura del testo normativo sopra citato si illustrano le principali novità contenute nello stesso.

Si anticipa che con successive comunicazioni saranno presentati nel dettaglio alcuni specifici argomenti con particolare riguardo alle regole del pareggio di bilancio.

Gli argomenti sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

1. Concorso dei Comuni al finanziamento delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui fanno parte (comma 2)

<sup>1</sup> In attesa della pubblicazione i documenti predetti possono essere visionati e scaricati dal sito internet del Consiglio Regionale (<http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/ricerca.aspx>)

2. Pareggio di bilancio (comma 3)
3. Adozione da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona delle regole dell'armonizzazione dei bilanci (commi 4 e 5)
4. Termine avvio tenuta contabilità economico patrimoniale per le Unioni Territoriali Intercomunali (comma 6)
5. Disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali (commi 7, 8 e 9)
6. Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni sciolte ai sensi della legge regionale 26/2014 (comma 10).



### **1. Concorso dei comuni al finanziamento delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui fanno parte (art.10, comma 2)**

Le disposizioni contenute nel comma 2 ribadiscono il principio generale secondo cui i Comuni assicurano alle Unioni Territoriali Intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.

### **2. Pareggio di bilancio (art.10, comma 3)**

Le disposizioni contenute nel comma 3 introducono i commi da 5bis a 5 quater all'articolo 20 della legge regionale 18/2015 in materia di pareggio di bilancio.

In particolare si prevede che con la deliberazione della Giunta regionale con cui sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari, nonché la cessione di eventuali spazi orizzontali, sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

Per tale finalità, gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma dispone inoltre che sulla base della proposta delle Unioni Territoriali Intercomunali, le intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione Territoriale Intercomunale.

### **3. Adozione da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona delle regole dell'armonizzazione dei bilanci (art.10, commi 4 e 5)**

Le previsioni normative contenute nei commi 4 e 5 dispongono la graduale introduzione delle regole di armonizzazione dei bilanci, già previste per gli enti locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli

enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.

#### **4. Termine avvio tenuta contabilità economico patrimoniale per le Unioni Territoriali Intercomunali (art.10, comma 6)**

La disposizione contenuta nel comma 6 prevede che le Unioni Territoriali Intercomunali applicano la contabilità economico patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.

#### **5. Disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti locali (art.10, commi 7, 8 e 9)**

Le disposizioni contenute nei commi 7, 8 e 9 rinviano al regolamento di attuazione previsto dall'art. 26, comma 3, della legge regionale 18/2015 la definizione delle modalità e dei termini di iscrizione nell'elenco regionale nonché delle modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, delle modalità di sorteggio e delle cause di esclusione dal sorteggio, nonché delle cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

Il comma 8 inserisce, dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015, il comma 4 bis che dispone che qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.

Il comma 9 introduce, dopo l'articolo 27 della legge regionale 18/2015, una nuova disposizione in materia di limiti all'affidamento di incarichi; in particolare ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni Territoriali Intercomunali.

#### **6. Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni sciolte ai sensi della legge regionale 26/2014 (art.10, comma 10)**

Le disposizioni contenute nel comma 10 prevedono che nei Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.

\*\*\*\*\*

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori", salvo per il punto 1., per il quale si può fare riferimento alla Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali" (responsabile Maria Letizia Boschi).

**Referenti:**

- *Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139 - e-mail: [alessandra.mossenta@regione.fvg.it](mailto:alessandra.mossenta@regione.fvg.it);*
- *Carla Lizzi – tel. 0432/555516; [carla.lizzi@regione.fvg.it](mailto:carla.lizzi@regione.fvg.it);*
- *Donatella Minisini – tel. 0432/555595; [donatella.minisini@regione.fvg.it](mailto:donatella.minisini@regione.fvg.it);*
- *Francesca Morassi –tel.. 0432/555927; [francesca.morassi@regione.fvg.it](mailto:francesca.morassi@regione.fvg.it);*
- *Rolando Tullisso – tel.: 0432/555928; [rolando.tullisso@regione.fvg.it](mailto:rolando.tullisso@regione.fvg.it).*

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
Salvatore Campo

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i.  
(Codice dell'amministrazione digitale)*